

Documento d'offerta

Servizi ricollaudo bombole IG55 impianto spegnimen-
to presso archivio Comune di Tradate Via De Simoni

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Servizi ricollaudo bombole IG55 impianto spegnimento presso archivio Comune di Tradate Via De Simoni
<i>Nome Ente</i>	Comune di Tradate
<i>Identificativo della procedura</i>	121688618

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	CIODUE SPA
------------------------	------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	DURC (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Durc_INAIL_20313444_CIODUE_sc9-6-2020.pdf.p7m
	Dimensioni: 26 KB
	Firmatari: MORANDI VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): cFkFsH9EgBPBb1+iq8TNg==
	Hash(SHA-1-Hex): ebb2d19e2867562ed6d70e66c1731bbde6b593b7
	Hash(SHA-256-Hex): faf2b2ffc67fba924a6efa72cc55c22-d7fe1647d89760e929d7fc3af55621086

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Domanda di partecipazione e dichiarazioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI.pdf.p7m
	Dimensioni: 623 KB
	Firmatari: MORANDI VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): hQj14AB1OKpSrLSjVnCXuQ==
	Hash(SHA-1-Hex): bcabe02ba703f710c5660490584d964f86c68a08
	Hash(SHA-256-Hex): 5f85c8055c4e89ca7c8db749d8461eb-4ec89bfd55e8569ce2fe77747a6532e04
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Offerta economica (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	La Ditta partecipante dovrà allegare preventivo dettagliato dell'intervento di ricollauda, previo sopralluogo.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	MSI-19.0673 COMUNE TRADATE.pdf.p7m
	Dimensioni: 447 KB
	Firmatari: MORANDI VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): 3AocVvFoK5QkTBikxWz4Xw==
	Hash(SHA-1-Hex): a0e2ae08b494877545b916d3593e832964548b1b
	Hash(SHA-256-Hex): 8bed98d8c27d809c768280d566db834-f2f408aa87178ea6c69302a9d9e00bf4a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	16.200,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	EUR

MODELLO 1 (per appalti di forniture e servizi)

Spett.le
Comune di Tradate
P.zza Mazzini 6
21049 TRADATE (VA)

Oggetto: **Oggetto: Richiesta offerta manutenzione straordinaria per ricollaudò bombole IG55 impiato spegnimento archivio comunale in P.zza Mazzini attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione Sintel –**

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive

Il sottoscritto VINCENZO MORANDI, nato a AMBIVERE (BG), il 30/04/1962, codice fiscale MRNVCN62D30A259X,

in qualità di

- legale rappresentante (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)
 procuratore del legale rappresentante (*nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);
 altro, specificare (*e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*) **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
del

CONCORRENTE

Denominato CIODUE SPA, con sede in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), via PIER DELLA FRANCESCA, n. 5, CAP 20090, Provincia MI, codice fiscale 00753370154,
partita IVA 00753370154,
residente in via CA' LUPO, n. 218, CAP 24030, Provincia BERGAMO,
indirizzo PEC amm.ciodue@pec.it,
numero di FAX 0248449330,
in nome e per conto del concorrente stesso

CHIEDE

di partecipare alla gara per l'aggiudicazione del contratto di cui all'oggetto. Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

1) (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale:

Art. 80 - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero (non) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:

2) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

3) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

4) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

(firma)

CIODUE S.p.A.
Via Pier della Francesca, 5
20096 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
P. IVA 00753070154

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor _____

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.

Spettabile
COMUNE
Piazza G. Mazzini, 6
21049 Tradate (VA)
Tel. 0331.826851

Oggetto: **Manutenzione straordinaria per ricollaudato gruppo bombole IG55 impianto spegnimento c/o Vs. archivio.**

Nostro Rif.to: Offerta n. **MSI-19.0673** /EB/AE/GM

1) Oggetto dell'offerta

Facendo riferimento al nostro rapporto di intervento N° 25918, con la presente siamo lieti di sottoporre offerta per l'espletamento del servizio citato in oggetto e di seguito meglio descritto.

Vi confermiamo che il produttore delle 14 bombole da ricollaudare opera attraverso un servizio denominato Service Exchange, caratterizzato dal fatto che le bombole vengono sostituite con altrettante pronte all'uso.

Vi confermiamo inoltre che non c'è società in Italia abilitata ad operare sulle valvole FIKE, coperte ancora da brevetto.

Pertanto l'attività che svolgeremo, nel caso ci affidate i lavori, sarà quella di concordare con il produttore la spedizione delle bombole da montare ed operare contemporaneamente la sostituzione e la messa in servizio del nuovo pacco.

Pertanto l'intervento dei nostri tecnici specializzati riguarderà le seguenti operazioni:

- Smontaggio e messa in sicurezza delle N° 14 bombole da ricollaudare e della bombolina di attivazione da sostituire
- Montaggio delle N° 14 bombole ricevute in sostituzione
- Montaggio della bombolina di attivazione
- Messa in servizio del sistema e prove funzionali

2) Modalità di esecuzione del servizio offerto

Tale servizio sarà svolto con personale tecnico specializzato (nelle 8 ore normali di lavoro ed in giornata feriale), regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali ed in conformità a quanto previsto dal DM n.64 del 10/03/1998 e dal D.LGS 81/2008 e s.m.i.. Gli operatori addetti all'espletamento del servizio sono stati formati in maniera specifica allo svolgimento delle loro funzioni e per quanto riguarda le normali precauzioni in maniera di tutela della salute e sicurezza del lavoro. Sono inoltre dotati di attrezzature a norma e di dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi lavorativi che non possono essere evitati con altri attrezzi.

Rimaniamo in attesa, qualora la presente fosse da Voi accettata, di Vostre comunicazioni riguardo alle eventuali precauzioni e/o procedure specifiche che i nostri tecnici dovranno seguire per accedere alle aree di lavoro e nel corso dello svolgimento delle attività.

La nostra Società ha inoltre stipulato, con polizza RCT, copertura di tutti i danni causabili ed a noi imputabili durante il servizio di manutenzione.

Le eventuali ore di attesa inoperosa (non per specifiche esigenze del nostro personale) Vi saranno addebitate secondo quanto riportato nel bollettino tecnico rilasciato in fase di esecuzione dei lavori.

Il Cliente deve mettere a disposizione (dove possibile) un addetto per affiancare ed accompagnare il nostro incaricato al fine di limitare i rischi legati alla circolazione, negli impianti, di personale estraneo alle lavorazioni (DL 81/2008).

Eventuali parti di ricambio e/o materiali di consumo non quantificabili in fase di offerta, Vi saranno conteggiate a consuntivo.

3) Durata dell'intervento di manutenzione straordinaria

3a) La durata dell'intervento dipende dalla disponibilità del materiale presso il produttore/rivenditore al momento dell'ordine.

3b) Durante le operazioni di ripristino, per il tempo effettivamente necessario a reperire i materiali da sostituire presso il produttore e/o il rivenditore, a riceverne la consegna ed a provvedere alla successiva installazione, i sistemi antincendio automatici potrebbero rimanere fuori servizio ed in tale evenienza durante il periodo in cui i sistemi antincendio dovessero trovarsi fuori servizio in attesa della disponibilità dei materiali da sostituire Ciodue non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per ogni e qualsivoglia danno a persone e/o a cose eventualmente causate dal mancato funzionamento dei sistemi antincendio. Il Cliente potrà valutare di adottare misure alternative per rispettare la sicurezza antincendio per il tempo necessario a riattivare i sistemi antincendio oggetto di intervento di manutenzione straordinaria.

4) Elenco prezzi

Prezzo per l'operazione precedentemente descritta:

€ 16.200,00

5) Costi relativi alla sicurezza

Secondo le previsioni del comma 5 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

La nostra azienda investe costantemente nella sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al rinnovo tecnologico di macchine e attrezzature di lavoro, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, alla formazione ed all'addestramento del personale, alla realizzazione e all'aggiornamento delle procedure lavorative e di emergenza, all'attività di controllo e di monitoraggio delle misure intraprese e gli operatori addetti all'espletamento del servizio sono stati formati in maniera specifica allo svolgimento delle loro funzioni per quanto riguarda le normali precauzioni in maniera di tutela della salute e sicurezza del lavoro. Sono inoltre dotati di attrezzature a norma e di dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi lavorativi che non possono essere evitati con altri mezzi.

Inoltre, tali costi devono obbligatoriamente essere indicati dal committente in quanto specificatamente relativi ai rischi propri da interferenza. Rimaniamo in attesa, qualora la nostra offerta fosse da Voi accettata, di Vostre comunicazioni riguardo ai costi e alle eventuali precauzioni e/o procedure di sicurezza specifiche che i nostri tecnici dovranno seguire per accedere alle aree di lavoro e nel corso dello svolgimento delle attività. A seguito della ricezione di tale documenti sarà possibile da parte del ns. SPP la eventuale rivalutazione dei rischi. In caso contrario riterremo non sussistere la necessità di adottare particolari e diverse precauzioni lavorative.

Inoltre teniamo a precisare che la partecipazione di nostro personale a riunioni di coordinamento, ove richiesto, allo scopo di acquisire o dare informazioni utili alla eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza e/o alla stesura del relativo documento, così come l'eventuale presenza di spazi confinati e lavori in altezza comporterà sicuramente costi che potranno essere computati sulla base dell'ubicazione della sede, della riunione e della sua durata oppure delle caratteristiche del sito in caso di lavori in altezza e in spazi confinati. Qualora inoltre il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza che elaborerete risultasse particolarmente complesso, si potrebbero determinare costi, al momento non quantificabili, relativi allo studio, all'utilizzo di attrezzature speciali, alla informazione e formazione del nostro personale circa i contenuti del documento stesso.

6) Esclusioni

- Noleggio mezzi di sollevamento, ponteggi, trabattelli et similia. I mezzi messi a disposizione dal Cliente devono essere tassativamente a norma
- Luce e f.m.
- Ritiro e smaltimento di eventuali ricambi sostituiti e/o materiali di scarto delle lavorazioni
- Eventuali autorizzazioni comunali per transito o parcheggio nostro mezzo di trasporto
- Eventuali prove idrauliche, riparazioni, ricollaudi, verniciature, opere murarie, ricariche, ricambi di qualsiasi tipo, ripristini e quant'altro non specificatamente indicato nella presente.

7) Condizioni commerciali

Data Intervento: da concordarsi in fase d'ordine
I.V.A.: esclusa, a Vostro carico
Termini di pagamento: solito in uso
Modalità di fatturazione: 100% a fine lavori
Garanzia: come da allegato **GARANZIA clienti R1 DEL 27-1-2016** da rendere timbrato e firmato per accettazione unitamente al Vs. cortese ordine

8) Subappalto

Per l'esecuzione dei lavori CIODUE si riserva di utilizzare una rete di società specializzate con le quali sono state stipulati accordi di collaborazione. Tali società sono state qualificate da CIODUE nel rispetto del sistema di qualità ISO9001:2015. Per tali società CIODUE garantisce i requisiti di ordine professionale. Con l'accettazione dell'offerta il cliente autorizza CIODUE a subappaltare i lavori. Le informazioni relative al personale e alla società utilizzata saranno comunicate prima dell'inizio dei lavori.

9) Foro competente

Per ogni e qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente offerta sarà competente a giudicare esclusivamente il foro di Milano.

Per ogni chiarimento potrete contattare con fiducia il nostro funzionario commerciale Sig. **Escarotico**.

Per ovviare ad eventuali incomprensioni, vi preghiamo di indicare i nostri riferimenti nella futura corrispondenza.


Rimaniamo comunque in attesa di ricevere la presente timbrata e sottoscritta per accettazione, oppure di Vostro specifico ordine, onde procedere con l'organizzazione dell'intervento stesso.

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

TIMBRO e FIRMA PER
ACCETTAZIONE

Data: _____

CIODUE S.p.A.



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1432 c.c. il Cliente approva ed accetta espressamente l'art. 3b) esclusione di responsabilità nel tempo in cui i sistemi antincendio sono fuori servizio; art. 8) foro competente.

Il Cliente